



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Fiume n. 72 - Cap. 90040 tel. 091 8788341 Fax 091 8978009

e-mail: segretario@comune.trappeto.pa.it sito web: www.comune.trappeto.pa.it

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI
CONFISCATI ALLA MAFIA
AI SENSI DELLA LEGGE 109/96 e s.m.i.
DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL
COMUNE DI TRAPPETO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 09.07.2013

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune al n° 470 dal 02.08.2013 al 02.09.2013

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	pag. 3
Articolo 2 – Finalità	“ 3
Articolo 3 – Principi	“ 3
Articolo 4 – Ufficio Speciali Beni Confiscati	“ 3
Articolo 5 – Albo Speciale	“ 4
Articolo 6 – Enti beneficiari	“ 4
Articolo 7 – Concessione in uso dei beni a terzi – modalità e organo competente	“ 4
Articolo 8 – Commissione di gara	“ 5
Articolo 9 – Concessione in uso beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione	“ 5
Articolo 10 – Obblighi del concessionario.	“ 6
Articolo 11 – Durata	“ 7
Articolo 12 – Concessione del bene e del contratto	“ 7
Articolo 13 – Controlli	“ 7
Articolo 14 – Potere sanzionatorio	“ 8
Articolo 15 – Azione risarcitoria	“ 8
Articolo 16 – Pubblicazione	“ 9

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2007, art. i, commi 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati).
2. Il comma 201 prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.
3. Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possano essere trasferiti al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione. In tale caso, l'ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste.
4. Sono oggetto di concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali e comunque direttamente utilizzati dall'Ente.
5. La concessione dei beni a terzi è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali, in senso ampio a servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e a creare opportunità di sviluppo e lavoro.

Art. 2 Finalità

1. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio a servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3 Principi

1. Il Comune di Trappeto, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

ART. 4 Ufficio Speciale Beni Confiscati

1. E' istituito, con apposito provvedimento sindacale, l'Ufficio speciale per i beni confiscati alla mafia.

2. L'ufficio speciale beni confiscati alla mafia si occupa di tutte le problematiche inerenti la completa applicazione della L. 109/96 e smi.
3. L'Ufficio, costituito con apposito provvedimento sindacale, è costituito da professionalità presenti nell'Ente, ed opera anche con il supporto di tutti gli uffici comunali.
4. L'Ufficio è presieduto dal Segretario Generale ed ha sede nella Casa Municipale, in locali idonei e facilmente accessibili agli utenti.

ART. 5 Albo speciale

1. E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Trappeto.
2. Tutti i beni censiti nell'Albo sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.
3. In caso di concessione del bene, nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.
4. L'Albo deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'ente e vi deve rimanere permanentemente.
5. Il Segretario Comunale è responsabile della tenuta dell'Albo dei beni disponibili e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ART. 6 Enti beneficiari

1. I beni di cui all'articolo 1 possono essere concessi a comunità, ad enti, ad Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 2 undecies comma 2 lettera b) della legge 575/65 come integrata dalla legge 109/96 , e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991 n .226, e successive modifiche ed integrazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n . 309 che manifestano il proprio interesse.

ART. 7 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Segretario Comunale previa selezione pubblica secondo le modalità del presente regolamento e all'avviso pubblico.
2. Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Municipale perché ne prenda atto e individui i soggetti assegnatari.
3. La concessione in uso terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art.1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
4. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato che deve essere allegato all'atto di concessione.
5. Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso, le spese;
6. I beni possono essere concessi a titolo gratuito.
7. Non potranno concorrere alla concessione Comunità, Associazioni, Enti, etc., dei quali facciamo parte Amministratori o Dipendenti Comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nell'ultimo quinquennio precedente. Non potranno, altresì, concorrere alla concessione Comunità, Associazioni, Enti, etc...e, dei quali facciamo parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusioni previste dalla Legge.

ART. 8

Commissione di gara

1. Alla valutazione delle istanze pervenute provvederà apposita commissione di gara, presieduta dal Segretario Comunale e composta dai componenti dell'Ufficio Speciale per i beni confiscati, nonché dal Capo Settore competente per materia per i servizi e le attività che sul bene dovranno realizzarsi.

ART. 9

Concessione in uso dei beni a terzi- Criteri e procedimento di assegnazione

1. La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica curata dal Segretario Comunale e dall'Ufficio Speciale per i beni confiscati, su delibera di indirizzo della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.
2. Il Segretario Comunale dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.
3. L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi.
4. Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, svolta dall'apposita commissione di gara, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto

delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà anche tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

5. La richiesta per il rilascio della concessione, dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Trappeto dall'Ufficio Speciale per i beni confiscati e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.
6. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, la scelta del terzo concessionario.
7. L'Ufficio Speciale, dopo che la commissione avrà concluso le procedure di gara e avrà individuato in via provvisoria il concessionario, sottoporrà alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento definitivo di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.
8. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, la Giunta Municipale non può adottare il provvedimento concessorio.

ART. 10

Obblighi del concessionario

1. Il contratto, indipendentemente da tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso deve prevedere a cura del concessionario:
 - a) L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, ed in particolare la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale;
 - b) L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente dell'attività svolta.
 - c) L'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
 - d) L'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura dell'integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
 - e) L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - f) L'obbligo di rispettare la D.M. n. 37/08 e il D.Lgs. n. 81/08 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
 - g) L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
 - h) L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - i) L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

- j) L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- k) L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Trappeto in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Trappeto";
- n) L'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- o) L'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

ART. 11 Durata

1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 (dieci), ed è rinnovabile con procedura semplificata;
2. La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Trappeto almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
3. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di decadenza previsti dal presente Regolamento.

ART. 12 Concessione del bene e del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né può concedere attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

ART. 13 Controlli

1. E' rimesso al Segretario Comunale, Responsabile dell'Ufficio Speciale per i beni confiscati, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.
2. Il Segretario Comunale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

3. Il Segretario Comunale può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per le specifiche finalità dell'affidamento.

ART. 14 **Potere sanzionatorio**

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano al progetto approvato e alla natura antimafiosa.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività.
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.
 - c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto.
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
 - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
 - f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
 - g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.
3. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta dell'ufficio Speciale per i beni confiscati che ne curerà l'istruttoria.

ART. 15 **Azione risarcitoria**

1. La violazione di uno degli articoli precedenti comporta l'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta all'ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Trappeto.
2. L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione Comunale di Trappeto.
- 3 Il Concessionario che, al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessioni per negligenza o responsabilità, non

potrà sino a sentenza definitiva, presentare al Comune di Trappeto , altre richieste di affidamento o concessione .

ART. 16
Pubblicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni, ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione. Contemporaneamente sarà pubblicato sul sito internet.